



**COMUNE DI PARETE**  
**Provincia di Caserta**

**REGOLAMENTO SPECIALE**  
**NORME CONCERNENTI L'ARMAMENTO DEGLI**  
**APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE**

# I N D I C E

## CAPO I - GENERALITÀ, NUMERO E TIPO DI ARMI

Articolo 1: Oggetto del regolamento

Articolo 2: Tipo di armi in dotazione

Articolo 3: Servizi di guardia d'onore e in alta uniforme

Articolo 4: Numero di armi in dotazione

## CAPO II - MODALITÀ E CASI DI PORTO DELL'ARMA. SERVIZI ARMATI

Articolo 5: Assegnazione dell'arma

Articolo 6: Modalità di assegnazione dell'arma

Articolo 7: Modalità di porto dell'arma

Articolo 8: Servizi da espletarsi con armi

Articolo 9: Funzioni ausiliarie di Pubblica sicurezza

Articolo 10: Servizi di collegamento e di rappresentanza

Articolo 11: Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

## CAPO III - TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Articolo 12: Prelevamento e versamento dell'arma

Articolo 13: Doveri dell'assegnatario

Articolo 14: Custodia delle armi

Articolo 15: Deposito delle armi

Articolo 16 : Armadi metallici

Articolo 17: Doveri del consegnatario

Articolo 18: Sostituzione delle munizioni

Articolo 19: Controlli e ispezioni sull'armamento

Articolo 20: Registro di carico delle armi e munizioni

Articolo 21: Consegna delle armi e del munizionamento

## CAPO IV - ADDESTRAMENTO

Articolo 22: Addestramento al tiro

Articolo 23: Porto d'armi per la frequenza dei poligoni

## Capo V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24: Rinvio alle disposizioni generali

**C A P O I**  
**GENERALITÀ, NUMERO E TIPO DI ARMI**

***ARTICOLO 1***  
***OGGETTO DEL REGOLAMENTO***

Il presente Regolamento ha per oggetto la determinazione dei servizi di Polizia Locale per i quali gli addetti, a cui è stata riconosciuta la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, portano, senza licenza, le armi in dotazione, nonché i termini e le modalità di servizio prestato con armi.

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 4 marzo 1987 n° 145, l'armamento degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale ai quali è conferita la qualità di "Agenti di Pubblica Sicurezza", con decreto del Prefetto su richiesta del Sindaco, è disciplinato dal presente regolamento speciale che costituisce parte integrante del Regolamento del Corpo/Servizio di Polizia Municipale .

La finalità è quella di disciplinare l'acquisto, la custodia, la detenzione, il trasporto ed il porto d'armi nonché, l'addestramento e l'impiego dei materiali d'armamento, oltre che completare le disposizioni di Legge al riguardo, al fine di garantire la conservazione, l'efficienza e la durata dell'armamento e la capacità e competenza nel loro impiego.

Gli appartenenti al Servizio/Corpo di Polizia Locale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza sono dotati dell'arma di ordinanza.

L'armamento in dotazione agli addetti ai servizi di Polizia Locale in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale.

***ARTICOLO 2***  
***TIPO DELLE ARMI IN DOTAZIONE***

L'arma in dotazione agli addetti al Corpo di Polizia Locale, per difesa personale, ai quali è stata conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza, è la pistola a funzionamento semiautomatico in calibro mm. 9x21 delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della legge 18 aprile 1975 n° 110 e successive modificazioni.

***ARTICOLO 3***  
***SERVIZI DI GUARDIA D'ONORE E IN ALTA UNIFORME***

Per i servizi di guardia d'onore in occasione di manifestazioni o cerimonie pubbliche civili o religiose, il personale inquadrato in drappello di scorta al gonfalone civico, al vessillo regionale o alla bandiera nazionale può essere dotato di sciabola.

La sciabola è altresì portata, nelle stesse circostanze di cui sopra, dagli ufficiali e sottufficiali, previa autorizzazione del Comandante del Corpo, comandati di servizio, ove indossino l'alta uniforme.

Il numero delle sciabole, per i servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche, in dotazione al Corpo di Polizia Municipale, è pari al numero di 2.

Le sciabole devono risultare della foggia prevista per la qualifica dei soggetti da cui vengono utilizzate.

***ARTICOLO 4***  
***NUMERO DELLE ARMI IN DOTAZIONE***

Il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Locale, con il relativo munizionamento, corrisponde al numero degli addetti in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza e può essere maggiorato di un numero pari al 5% degli stessi, o almeno un'arma, come dotazione di riserva.

Tale numero è fissato o modificato con provvedimento del Sindaco da comunicarsi al Prefetto.

Il Sindaco denuncia, ai sensi dell'art.38 del T.U. della Legge di P.S., le armi, acquistate per la dotazione degli addetti al Servizio di Polizia Locale.

Il Corpo/servizio di Polizia Locale viene dotato di due sciabole, armi bianche per l'alta uniforme.

**CAPO II**  
**MODALITÀ E CASI DI PORTO DELL'ARMA. SERVIZI ARMATI**

**ARTICOLO 5**  
**ASSEGNAZIONE DELL'ARMA**

Per l'espletamento dei servizi di cui al presente Regolamento speciale, al personale della Polizia Locale al quale è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza, in possesso dei requisiti psicofisici ed attitudinali richiesti, l'arma è assegnata individualmente ed in via continuativa ai sensi dell'art. 6 del D.M. 4 marzo 1987, n.145.

Non può essere assegnata in dotazione l'arma senza che il personale abbia conseguito l'idoneità psico-fisica prevista dall'art. 2 del D.M. 28 aprile 1998 e abbia superato specifico corso teorico-pratico presso un poligono autorizzato.

L'assegnazione dell'arma può avvenire in via provvisoria o in via continuativa.

L'assegnazione in via provvisoria è disposta dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale.

L'assegnatario dell'arma in via provvisoria al termine del servizio dovrà consegnare la medesima al consegnatario delle armi in dotazione al Corpo che ne curerà la registrazione ed i controlli stabiliti dal D.M. 4 marzo 1987 n.145.

Per i servizi, di cui al precedente articolo, l'arma viene assegnata in via continuativa, ai sensi dell'art.6 del D.M. 4 marzo 1987 n.145.

L'assegnazione in via continuativa deve in ogni caso essere disposta con provvedimento del Sindaco ai sensi dell'art.6, co.3, del D.M.4.3.1986, n.145.

Il provvedimento con cui si assegna l'arma, dotata di un caricatore e di relative munizioni, in via continuativa è disposto dal Sindaco. I provvedimenti sono comunicati al Prefetto.

Si applicano, per quanto non previsto, le vigenti disposizioni in materia di porto e detenzione di armi e delle relative munizioni.

Del provvedimento con cui si assegna l'arma in dotazione in via continuativa è fatta menzione nel tesserino personale di identificazione (tessera di servizio di cui al Regolamento del Corpo di Polizia Municipale) dell'addetto, che lo stesso è tenuto a portare sempre con sé.

Per le armi assegnate ai fini dell'espletamento dei servizi in via continuativa, il porto d'armi, senza licenza è consentito anche al di fuori del servizio nel territorio comunale per collegamento dal luogo di servizio al domicilio, ancorché fuori del comune di appartenenza, e viceversa.

Il personale a cui è assegnata l'arma in via continuativa è esonerato dalla compilazione del registro di carico e scarico delle armi, fatta salva la sottoscrizione dell'atto di assegnazione di cui all'articolo 6 del D.M. 4 marzo 1986, n. 145.

La materiale assegnazione dell'arma e del relativo munizionamento, come pure la riconsegna dei medesimi al momento della cessazione, per qualsiasi causa, dal servizio, sono effettuate mediante la redazione di appositi verbali e la successiva annotazione sui relativi registri, custoditi presso l'ufficio Comando di Polizia Locale.

In caso di temporanea sospensione dal servizio, l'arma in dotazione, unitamente alle manette di sicurezza, vengono ritirate al dipendente dal Comandante della Polizia Locale.

Il munizionamento periodicamente sostituito è formalmente consegnato, a cura del Comando, al competente posto di polizia (Stazione Carabinieri o Commissariato della Polizia di Stato).

L'arma bianca viene custodita presso in appositi armadi e viene assegnata di volta in volta al personale che espleta il servizio in Alta Uniforme.

Detto personale provvede a depositare l'arma al termine del servizio.

**ARTICOLO 6**  
**MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELL'ARMA**

L'assegnazione in via continuativa sarà disposta dal Comandante per un periodo non superiore ad anni UNO, prorogabile, con singolo provvedimento dal quale dovrà rilevarsi:

- a) generalità complete dell'operatore;
- b) estremi del provvedimento Prefettizio di conferimento della qualità di Agente di P. S.;
- c) descrizione dell'arma (tipo, modello, calibro e matricola);
- d) descrizione del munizionamento.

La consegna sarà annotata, con sottoscrizione per ricevuta, in calce allo stesso provvedimento.

Un elenco delle assegnazioni, sarà trasmesso al Prefetto ed al Commissariato di Polizia di Stato o Comando Stazione Carabinieri, competenti per territorio.

L'assegnazione dell'arma per servizi svolti occasionalmente e con personale ad essi destinato in maniera non continuativa, sarà disposta di volta in volta con provvedimento del Comandante.

Il provvedimento dovrà contenere tutti i dati di cui al precedente comma 1, lettere "a" e "d" nonché:

- a) il servizio da espletare in armi;
- b) la durata del servizio;
- c) l'obbligo di consegnare l'arma appena ultimato il servizio.

In ogni caso, nessuna arma potrà essere assegnata, né in via continuativa, né in via occasionale, in assenza dell'attestazione relativa all'addestramento.

La sciabola in dotazione al Comando sarà assegnata al personale della P. M., in via non continuativa in occasione dell'espletamento del servizio di "ALTA UNIFORME".

L'arma dovrà essere riconsegnata alla fine di tale servizio.

In assenza del Comandante l'assegnazione avviene ad opera dell'Ufficiale delegato ovvero, in assenza di quest'ultimo, dal Sindaco.

## **ARTICOLO 7**

### **MODALITÀ DI PORTO DELL'ARMA**

Gli addetti alla Polizia Locale che prestano servizio muniti dell'arma in dotazione, indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna, corredata di caricatore di riserva in apposita custodia, con caricatore pieno e innestato e senza colpo in canna.

Nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 4 della Legge-quadro 07/03/1986 n. 65 e del Regolamento del Corpo di Polizia Locale, l'appartenente al Corpo è autorizzato a prestare servizio in abiti civili, e ove egli debba portare l'arma, nonché nei casi in cui lo stesso è autorizzato a portare l'arma anche fuori del servizio, questa è portata con le modalità di cui al primo comma del presente articolo ed in modo non visibile purché nell'ambito del territorio di competenza .

Il Comandante del Corpo e gli Ufficiali di polizia locale possono portare l'arma in modo non visibile anche quando indossano l'uniforme.

Unitamente all'arma vanno sempre portate in servizio, con esclusione delle ipotesi di cui al terzo comma del presente articolo, le manette di sicurezza.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

Al personale di Polizia Locale, residente fuori del Comune, è consentito il porto dell'arma per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa, ai sensi dell'art.8 del D.M. 4 marzo 1987, n° 145.

## **ARTICOLO 8**

### **SERVIZI DA ESPLETARSI CON ARMI**

In considerazione della particolarità dei servizi da espletarsi da parte degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, e secondo quanto disposto dal Regolamento del Corpo di Polizia Locale, tutti gli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, devono prestare di regola in via continuativa servizio armato.

I servizi per i quali gli addetti, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, portano senza licenza le armi di cui sono dotati sono tutti i servizi esterni comunque effettuati (automontati, motomontati, ciclisti e appiedati ecc).

Detti servizi, nell'ambito del territorio del Comune, riguardanti l'attività di polizia Locale (polizia urbana, amministrativa, edilizia, stradale, ambientale e tutte le altre materie la cui funzione di polizia sia demandata alla polizia locale dalle vigenti norme legislative e regolamentari) sono precisamente :

- servizi di vigilanza al patrimonio comunale;
- pattuglie appiedate, automontate diurne e notturne;
- servizi svolti su ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- servizi svolti in occasione di consultazioni elettorali o referendarie;
- servizi di supporto ad altre Forze di Polizia, comandati a norma di legge;
- servizi di pronto intervento;
- altri casi su disposizione del Comandante del Corpo.

Sono, altresì, prestati con armi i servizi di collaborazione con le forze di Polizia dello Stato, previsti dall'art. 3 della legge 7 marzo 1986 n° 65, salvo sia disposto diversamente dalla competente Autorità.

I casi e le modalità dell'armamento nei servizi espletati fuori dall'ambito territoriale dell'Ente, per soccorso od in supporto, sono determinati dal Comandante, nel rispetto degli eventuali piani o accordi fra le Amministrazioni interessate. Per detti servizi deve essere data comunicazione, da parte del Sindaco, al Prefetto, dei contingenti che effettuano servizio con armi fuori dal territorio dell'Ente e gli stessi sono regolamentati dalle direttive del Ministero degli Interni e del Comitato Provinciale di Sicurezza.

Il personale appartenente al Corpo di Polizia Locale che espleta servizio interno è tenuto a custodire l'arma in dotazione in piena ed immediata disponibilità, onde poter svolgere, debitamente armato, eventuali servizi esterni o compiti di supporto ad essi.

## **ARTICOLO 9**

### **FUNZIONI AUSILIARIE DI PUBBLICA SICUREZZA**

Gli addetti alla Polizia Locale, di cui all'articolo 1 del presente Regolamento speciale, che collaborano con le forze di polizia dello Stato ai sensi dell'articolo 3 della Legge-quadro 07/03/1986 n. 65, prestano servizio in uniforme ordinaria e muniti dell'arma in dotazione, salvo sia diversamente richiesto dalla competente autorità e forniscono l'assistenza legalmente richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

## **ARTICOLO 10**

### **SERVIZI DI COLLEGAMENTO E DI RAPPRESENTANZA**

I servizi di collegamento, espletati fuori del territorio del Comune dagli addetti al Corpo di Polizia Locale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza sono svolti con l'arma in dotazione, mentre, nelle stesse ipotesi, i servizi di rappresentanza vengono, di massima, garantiti senz'armi (all'infuori del personale che, a causa del servizio e in relazione alla qualifica rivestita, è tenuto o autorizzato alla dotazione di sciabola), ove non venga altrimenti disposto dal Comandante del Corpo su richiesta del Sindaco.

Il porto dell'arma è altresì consentito agli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, cui l'arma è assegnata in via continuativa, per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa. Di tale facoltà è fatta menzione nel provvedimento d'assegnazione dell'arma, disposto dal Sindaco, per gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale non residenti nel territorio comunale.

Nelle ipotesi di cui al comma precedente il decreto deve indicare obbligatoriamente il luogo di residenza del dipendente, ed ogni eventuale successiva variazione dello stesso.

## **ARTICOLO 11**

### **SERVIZI ESPLICATI FUORI DELL'AMBITO TERRITORIALE PER SOCCORSO O IN SUPPORTO**

I servizi espletati fuori dall'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza per soccorso o in caso di calamità e disastri, o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali sono effettuati, di massima, senz'armi.

Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto può richiedere, nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'articolo 4 della Legge-quadro 07/03/1986 n. 65, che il personale inviato per soccorso o in supporto sia composto da addetti in possesso delle qualità di agente di pubblica sicurezza, i quali effettuino il servizio stesso in uniforme e muniti di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio, ai fini della sicurezza personale, ai sensi dell'articolo 8 del presente Regolamento speciale.

Nei casi contemplati dai precedenti commi, il Sindaco dà comunicazione al Prefetto territorialmente competente e a quello del luogo in cui il servizio esterno sarà prestato del numero degli addetti autorizzati a prestare servizio con armi fuori del territorio dell'ente di appartenenza, del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e della presumibile durata della missione.

## **CAPO III**

### **TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI**

-

## **ARTICOLO 12**

### **PRELEVAMENTO E VERSAMENTO DELLE ARMI**

A seguito dell'assunzione in servizio e previo ottenimento del decreto prefettizio di attribuzione della qualità di agente di pubblica sicurezza, all'appartenente al Corpo di Polizia Locale è assegnata, l'arma di servizio.

L'arma è prelevata, corredata di caricatore e delle relative munizioni, presso l'ufficio Comando, previa annotazione, da parte del Comandante del Corpo, del provvedimento di assegnazione del Sindaco, nel "Registro assegnazione armi" di carico - scarico, di cui al successivo articolo del presente Regolamento speciale.

L'arma deve essere immediatamente versata, corredata di proprio caricatore e di relative munizioni, direttamente al Comandante del Corpo, quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che hanno determinato l'assegnazione ovvero nell'ipotesi in cui venga a mancare la qualità di agente di

pubblica sicurezza, o all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio, o quando siano venuti meno i requisiti psicofisici e attitudinali richiesti, e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Sindaco o del Prefetto.

Le armi devono essere prelevate e versate scariche.

L'arma assegnata occasionalmente è prelevata all'inizio del servizio e deve essere consegnata al termine del servizio medesimo.

Unitamente all'arma dovranno essere restituiti anche la fondina, il caricatore di riserva e le munizioni.

In caso di mancata consegna di uno dei predetti accessori, l'equivalente costo sarà addebitato all'Agente.

### **ARTICOLO 13 DOVERI DELL'ASSEGNATARIO**

L'appartenente al Corpo di Polizia Locale, al quale l'arma è assegnata in via continuativa, deve:

a) verificare al momento del prelevamento la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la essa e le relative munizioni sono assegnate;

b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione e la pulizia nell'interesse della sicurezza propria e pubblica,;

c) segnalare immediatamente al Comandante, o all'addetto al coordinamento e controllo suo delegato ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa e delle munizioni;

d) applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;

e) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro;

f) fare immediata denuncia in caso di smarrimento o di furto dell'arma o di parti di essa e delle munizioni ai competenti organi di polizia, e consegnare tempestivamente copia della stessa all'ufficio Comando.

Copia della denuncia dovrà essere inoltre trasmessa al Sindaco, il quale, dopo un'attenta valutazione delle circostanze e del fatto, sentito il Comandante del Corpo, se ne ricorrono i presupposti (negligenza, omessa custodia) ne darà notizia al Prefetto proponendo l'eventuale adozione di provvedimento di revoca della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza.

L'arma, quando non è sotto il diretto controllo dell'assegnatario, dovrà essere riposta scarica, chiusa a chiave, in modo che non possa trovarsi mai nella disponibilità di altri, nemmeno dei familiari;

Le munizioni dovranno essere conservate in un mobile o scomparto diverso e con le medesime precauzioni.

E' comunque fatto divieto di lasciare armi e munizioni nei cassetti, armadi, scrivanie ecc. presso gli Uffici del Comando, siano essi custoditi o meno.

### **ARTICOLO 14 CUSTODIA DELLE ARMI**

Le armi non assegnate e quelle di riserva, prive di fondina e munizioni nonché le munizioni in dotazione al Corpo di Polizia Locale, sono custodite in armadio metallico corazzato con chiusura del tipo a cassaforte, con serratura di sicurezza o a combinazione, collocato in locale, all'uopo destinato.

Le funzioni di consegnatario delle armi sono svolte da personale appositamente nominato e in caso di sua assenza o impedimento da chi lo sostituisce, entrambi nominati con provvedimento del Sindaco.

L'autorità di pubblica sicurezza determina le misure di sicurezza necessarie ai sensi dell'art. 20 della legge 18 aprile 1975 n° 110, e ha la facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

Nei locali del Comando sono installate cassette blindate di sicurezza, a disposizione degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, le cui chiavi sono consegnate ad ogni singolo assegnatario.

Gli appartenenti alla Polizia Locale, assegnatari di armi, devono in ogni modo evitare il deposito delle stesse in armadietti o cassetti facilmente raggiungibili.

Al personale assegnatario è consentita la detenzione dell'arma presso la propria abitazione.

### **ARTICOLO 15 DEPOSITO DELLE ARMI**

Tenuto conto che il numero delle armi da custodire non è superiore a quindici e le munizioni non superiori a duemila cartucce, in questo Comune non è istituita l'armeria.

Le armi da fuoco e le sciabole saranno conservate nell'ufficio del Comandante o dell'Ufficiale delegato dal Comandante, in apposito armadio blindato con serratura di sicurezza, diviso in due scomparti, con chiusura distinta, oppure in due armadi, per la custodia, rispettivamente delle armi e delle munizioni.

L'accesso al locale in cui sono custodite le armi è consentito al Comandante del Corpo di Polizia Locale, all'Ufficiale delegato ed al personale addetto ai servizi connessi, esclusivamente per ragioni di servizio per il tempo strettamente necessario e sotto la diretta responsabilità del Comandante e dell'Ufficiale delegato.

## **ARTICOLO 16** **ARMADI METALLICI**

Le chiavi degli armadi metallici di cui al precedente articolo, ove sono custodite le armi e le munizioni, sono conservate, durante le ore d'ufficio, dal consegnatario delle armi che ne dispone. Fuori dall'orario di servizio dette chiavi sono custodite in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono custodite presso di sé dal consegnatario stesso. Copia di riserva di dette chiavi è conservata, a cura del Comandante del Corpo, in busta sigillata, controfirmata dal consegnatario delle armi, nella cassaforte del Comando.

I movimenti di prelevamento, a seguito di provvedimento di assegnazione dell'arma, o di versamento, conseguenti a cessazione o sospensione dal servizio o nelle altre ipotesi, devono essere annotati su appositi registri di carico - scarico custoditi presso l'ufficio Comando, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Comandante.

## **ARTICOLO 17** **DOVERI DEL CONSEGnatARIO DELLE ARMI**

Le funzioni di consegnatario delle armi sono espletate dal Comandante del Corpo ovvero da un Ufficiale indicato dal Comandante.

In assenza del Comandante, per assenza o impedimento, le funzioni di consegnatario sono svolte dal Sindaco o dal Vice Comandante.

Il consegnatario delle armi cura con la massima diligenza:

- a) la custodia e conservazione della armi e delle munizioni, affidate alla sua cura, negli appositi armadi corazzati di cui all'articolo 16 del presente Regolamento speciale, dei registri, della documentazione e delle chiavi a lui commesse ai sensi degli articoli precedenti;
- b) la effettuazione di controlli periodici;
- c) la tenuta dei registri ed il disbrigo degli incombenti burocratici documentali;
- d) la scrupolosa osservanza propria ed altrui delle operazioni connesse al maneggio delle armi e delle munizioni;
- e) la regolarità delle operazioni inerenti l'armamento.

Il consegnatario collabora con il Comandante del Corpo per la disciplina delle operazioni inerenti l'armamento, per l'organizzazione ed esecuzione dei controlli periodici, nonché per l'esecuzione delle ispezioni, facendo rapporto per ogni irregolarità o necessità riscontrata.

## **ARTICOLO 18** **SOSTITUZIONE DELLE MUNIZIONI**

Le munizioni assegnate devono essere sostituite obbligatoriamente ogni tre anni ed ogni qualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad immersione, al gelo o a particolari fonti di calore.

Le munizioni sostituite sono versate, previa redazione dei necessari atti, presso il competente posto di polizia ovvero usate nei tiri di addestramento.

## **ARTICOLO 19** **CONTROLLI E ISPEZIONI SULL'ARMAMENTO**

Il Sindaco e il Comandante possono disporre periodiche ispezioni o controlli sull'armamento affidato in custodia al consegnatario, nei luoghi di cui all'art. 16, c.3 del D.M. 4 marzo 1987, n° 145, onde verificarne lo stato di manutenzione e la funzionalità.

Dell'esito di dette ispezioni viene dato atto su appositi moduli predisposti dal consegnatario per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze dei registri di carico - scarico. Dei controlli è redatto verbale ai sensi dell'art. 16, c.2 del D.M. 4 marzo 1987, n° 145.

## **ARTICOLO 20** **REGISTRO DI CARICO DELLE ARMI E MUNIZIONI**

L'Ufficio di Polizia Locale è dotato del Registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Comandante.

Le operazioni di affidamento e ritiro delle armi, in via continuativa o in via occasionale, devono essere annotate sul registro di cui al comma precedente.

Il servizio è, infine, dotato di un secondo registro a pagine numerate e preventivamente vistate dal Comandante o dall'Ufficiale delegato, consegnatario, per:

- 1) le ispezioni settimanali e mensili;
- 2) le riparazioni delle armi;
- 3) i materiali occorrenti per la manutenzione delle armi.

## **ARTICOLO 21** **CONSEGNA DELLE ARMI E DEL MUNIZIONAMENTO**

Gli appartenenti alla Polizia Locale, aventi la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, al momento di ricevere in dotazione le armi ed il munizionamento, dovranno sottoscrivere, per ricevuta, il registro di cui al precedente articolo 8, sul quale dovranno essere sempre registrate anche le consegne.

Fino a quando l'arma ed il munizionamento non saranno restituiti, dovranno essere custoditi, a cura e sotto la responsabilità del ricevente, nel rigoroso ed assoluto rispetto delle norme vigenti.

Le armi devono essere consegnate e versate scariche.

Le operazioni di caricamento e di scaricamento avvengono con arma priva di caricatore.

E', inoltre, fatto divieto di manipolare l'arma e il munizionamento al di fuori delle ipotesi previste dalle vigenti Leggi e dal presente Regolamento.

L'inosservanza delle presenti disposizioni costituisce infrazione disciplinare grave censurabile per iscritto, salvi più severi provvedimenti nei casi di recidiva.

## **CAPO IV** **ADDESTRAMENTO**

### **ARTICOLO 22** **ADDESTRAMENTO AL TIRO**

Gli addetti al Corpo di Polizia Locale, in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, prestano servizio armato dopo aver conseguito l'idoneità al maneggio delle armi e, quindi, il necessario addestramento.

Le esercitazioni devono essere periodiche con cadenza quantomeno bimestrale.

Gli addetti alla Polizia Locale devono superare ogni anno il corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

### **ARTICOLO 23** **PORTO D'ARMI PER LA FREQUENZA DEI POLIGONI**

Qualora il poligono di tiro a segno si trovi fuori dal territorio comunale di competenza, gli appartenenti alla Polizia Locale, purché muniti del tesserino personale di identificazione e comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro,

sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni stabiliti, al luogo ove è ubicato il poligono nonché a fare rientro nel territorio di competenza.

L'autorizzazione a portare le armi in dotazione fino al campo di tiro e viceversa, è disposta dal Responsabile con apposito ordine di servizio, nel rispetto del disposto di cui all'articolo 19 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145.

A tal fine, il Responsabile trasmette al Prefetto l'elenco nominativo degli addetti in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, il tipo e la matricola dell'arma in dotazione a ciascun Agente, il giorno e il luogo dell'addestramento e l'itinerario per raggiungere il poligono.

## **CAP O V**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### ***ARTICOLO 24***

#### **RINVIO ALLE DISPOSIZIONI GENERALI**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme contenute nelle leggi, nei regolamenti generali, nei contratti di lavoro, nello Statuto dell'Ente, nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi e in ogni altra disposizione vigente in materia.

Il presente Regolamento e le successive modificazioni ed integrazioni, unitamente alle deliberazioni con cui sono approvati, sono trasmessi al Ministero dell'Interno, per il tramite del Ufficio Territoriale di Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 marzo 1986, n° 65 e dell'articolo 2 del D.M. 4 marzo 1987, n° 145.